

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 74.2025

Ai Produttori interessati

Alle Regioni e PP.AA
Loro sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di Produttori interessate

All' A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
PEC: agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' A.R.T.E.A.
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
PEC: artea@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
PEC: protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
PEC: opr@pec.regione.lombardia.it

All' APPAG
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
PEC: appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO
PEC: protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA
Via Bogino, 23

10123 TORINO
PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

PEC: organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: argea@pec.agenziaagea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia
Via Liruti, 22
33100 UDINE
PEC: opr@certregione.fvg.it

E p.c. Al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e
delle Foreste
Dipartimento della politica agricola comune e dello
sviluppo rurale
Direzione generale dello sviluppo rurale
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
PEC: area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Alla Regione Abruzzo
dpd@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Basilicata
agricoltura@cert.regione.basilicata.it
ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Calabria
dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Campania

psrcampania@pec.regione.campania.it

Alla Regione Emilia Romagna
AgRDga@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it

Alla Regione Lazio
agrisostenibilita@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Liguria
agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

Alla Regione Lombardia
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Alla Regione Marche
regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

Alla Regione Molise
regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Piemonte
agricoltura@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Puglia
superficie.psr@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Sardegna
argea@pec.agenziaargea.it

Alla Regione Sicilia
serviziolambiente@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Alla Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Regione Umbria
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Alla Regione Valle D'Aosta
agricoltura@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' ISMEA
isMEA@pec.isMEA.it

A AGRI-CAT s.r.l.
agricat@legalmail.it

Ai Consorzi di Difesa

All' ASNACODI

Al COORDIFESA

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

A RTI Lotto 3 – Gara SIAN
Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: agea-l3@pec.leonardo.com

Oggetto: Istruzioni operative relative alle modalità per il pagamento del saldo a fronte di elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat relativamente agli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 – Denunce di sinistro presentate ad AgriCat entro il 15/09/2023 ai sensi della circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023

Indice

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1.1. BASE GIURIDICA UNIONALE	6
1.2. BASE GIURIDICA NAZIONALE	6
1.3. CIRCOLARI DEL FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE AGRICAT	8
1.4. CIRCOLARI/ISTRUZIONI OPERATIVE DI AGEA	9
2. CONTROLLI PREVISTI SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 100/2023	10
2.1. CONTROLLO DI SOVRACOMPENSAZIONE	10
2.1.1. Standard Value (SV).....	12
2.1.2. Riserva Agricola 2023 (RA)	14
2.2. TAGLIO LINEARE	15
2.3. CONTROLLI DI PAGABILITA'	15
2.3.1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	16
2.3.2. Pagamenti superiori a € 5.000 (ex art.48-BIS DPR 29 SETTEMBRE 1973, n. 602)	16
2.3.3. Documentazione Antimafia.....	17
2.3.4. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)	17
3. MODALITÀ DI PAGAMENTO	18
4. COMUNICAZIONI.....	20
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	20
6. ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI.....	20
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	21

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti Istruzioni operative descrivono i controlli previsti sugli elenchi di liquidazione degli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 del D.L. n. 61/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 100/2023, ai fini dell'erogazione del saldo degli indennizzi riconosciuti. Si precisa che le denunce di sinistro presentate ad AgriCat entro il 15/09/2023 ai sensi della circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023 sono state oggetto di istruttorie eseguite applicando i criteri stabiliti nella circolare AgriCat n. 4 del 15 gennaio 2025.

1.1. BASE GIURIDICA UNIONALE

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI: 2023IT06AFSP001.

1.2. BASE GIURIDICA NAZIONALE

- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", articolo 1 commi dal 515 al 518, come modificati dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e s.m.i..
- Legge L. 31 luglio 2023, n. 100 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 - codice intervento SRF04.

- D.M. del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste (Masaf) 30 dicembre 2022, n. 667236 recante “Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
- D.M. Masaf 23 dicembre 2022, n. 660087 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”
- D.M. Masaf 8 febbraio 2023 n. 64591 “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023”
- Decreto Direttoriale Masaf 3 novembre 2023 n. 611452 l recante “Approvazione del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi dell'articolo 11 del DM 30 dicembre 2022, n. 667236”.
- Delibera del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. “(23A03033) (GU Serie Generale n.118 del 22-05-2023).
- Delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 “Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”.
- Delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze”.
- Legge 31 luglio 2023 n. 100, conversione in Legge con modificazione del Decreto-legge 1 giugno 2023, recenti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023.

- D.M. Masaf 12 settembre 2023, n. 0473460 “Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023”.
- D.M. Masaf 12 settembre /2023, n. 0473466 “Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Marche dal 16 al 18 maggio 2023”.
- D.M. Masaf 12 settembre 2023, n. 0473440 “Decreto di declaratoria di calamità naturale verificatasi nei territori della Regione Toscana dal 1° al 17 maggio 2023”.
- D.M. Masaf 25 ottobre 2023, n. 594120, recante “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli”.

1.3. CIRCOLARI DEL FONDO MUTUALISTICO NAZIONALE AGRICAT

- Circolare n. 2 dell’ 11 maggio 2023 - Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità – Modalità operative per la presentazione di una denuncia di sinistro e per il perfezionamento della Manifestazione di interesse alla presentazione di una denuncia di sinistro per la campagna 2023.
- Circolare n. 3 del 9 giugno 2023 - Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro.
- Circolare n. 4 del 30 agosto 2023 - Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n. 2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità – proroga dei termini di presentazione della denuncia di sinistro al 15 settembre 2023.
- Circolare n. 1 del 23 maggio 2024 - Fondo Mutualistico Nazionale Agricat L. 234/2021 art. 1 commi 516-519 - Art. 12 D.L. n. 61/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 100/2023 – Istruzioni operative per la predisposizione degli elenchi di liquidazione dei sinistri e per la determinazione

dell'indennizzo – Controlli e partecipazione al procedimento.

- Circolare n. 7 del 12 settembre 2024 - Indennizzi da erogare ai sensi dell'art. 12 del D.L. 61/2023 convertito in Legge n. 100/2023 - "alluvione 2023" – sospensione del procedimento.
- Circolare n. 4 del 15 gennaio 2025 - Fondo Mutualistico Nazionale Agricat L. 234/2021 art. 1 commi 516-519 - Art. 12 D.L. n. 61/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 100/2023 – Istruzioni operative per la predisposizione degli elenchi di liquidazione dei sinistri e per la determinazione dell'indennizzo – Controlli e partecipazione al procedimento – Modifica della Circolare n. 1/2024.

1.4. CIRCOLARI/ISTRUZIONI OPERATIVE DI AGEA

- Circolare AGEA n. 12874 del 22 febbraio 2023 – "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115".
- Circolare AGEA n. 26882 del 12 aprile 2023 – "Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni".
- Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 – "Disciplina relativa al fascicolo aziendale".
- Circolare AGEA n. 81412 del 02 novembre 2023 – "Crisi danni eventi alluvionali e siccità di cui al DM 25 ottobre 2023 n. 594120 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste".
- Istruzioni Operative n. 29 del 27 marzo 2024 – "Istruzioni operative relative alle modalità per il pagamento di un acconto a fronte di elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat relativamente agli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 – Denunce di sinistro presentate ad AgriCat entro il 15/09/2023 ai sensi della circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023".
- Istruzioni Operative n. 62 del 24 maggio 2024 – "Istruzioni operative di integrazione alle Istruzioni operative n. 29 del 27 marzo 2024 concernenti le modalità per un pagamento in acconto a fronte di elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat relativamente agli indennizzi da erogare ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 100/2023 – Denunce di sinistro presentate ad AgriCat entro il 15/09/2023 ai sensi della circolare AgriCat n. 4 del 30 agosto 2023".

2. CONTROLLI PREVISTI SUGLI ELENCHI DI LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 100/2023

L'erogazione avviene come saldo, in considerazione che gli importi degli elenchi 9 e 16 acquisiti con protocollo AGRICAT n. 525/25 del 14 maggio 2025 sono da ritenersi consolidati e definitivi ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 61/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 100/2023.

AGRICAT ha riconosciuto l'avvenuta ammissione all'indennizzo del sinistro di 3.001 denunce per un importo complessivo di € 82.022.638,01 come di seguito riportato:

Tabella 1				
Intervento		n. elenco	denunce	Importo ammesso
101	ALLUVIONE ART. 12 D.L. 61/2023 CONVERTITO CON L. 100/2023	9	2.843	64.259.549,84 €
		16	158	17.763.088,17 €
TOTALE			3.001	82.022.638,01 €

L'Organismo Pagatore AGEA è individuato quale soggetto preposto all'erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi da AgriCat, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.

2.1. CONTROLLO DI SOVRACOMPENSAZIONE

L'Organismo Pagatore AGEA ha recepito gli elenchi di liquidazione trasmessi dal Soggetto Gestore del Fondo AgriCat in merito all'erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori aderenti, ed effettua la verifica delle eventuali sovra compensazioni degli interventi del Fondo con gli altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici come di seguito riportato.

In ragione di quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del Regolamento (UE) 2021/2115, le verifiche di sovracompensazione sono finalizzate a verificare che la sommatoria tra gli indennizzi complessivamente liquidati per eventi catastrofali (CAT) all'interno dello stesso anno in favore di un agricoltore secondo la combinazione comune/prodotto, in relazione ad altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati, e la indennità erogabile dal Fondo, non ecceda il valore del danno subito dall'agricoltore.

Per ogni per ogni CUAA/comune/prodotto, sono state registrare su sistema SIAN le seguenti informazioni

(tabella 2):

Tabella 2	
SIGLA	Valori (in Euro)
VP	<p>Valore della produzione.</p> <p>Il Valore della produzione (VP) è calcolato come prodotto tra la superficie ammissibile all'indennizzo ed il valore unitario assicurato/coperto dal Fondo di Mutualità Locale o, in mancanza di copertura assicurativa, calcolato come prodotto tra la superficie ammissibile all'indennizzo e lo Standard Value (SV) di riferimento per il comune/prodotto</p>
RA	<p>Riserva agricola 2023</p> <p>L'importo derivante dalla Riserva Agricola (RA) ai sensi del Reg. (UE) 2023/1465 e del DM 25 ottobre 2023 n. 594120 si determina applicando ad ogni codice assicurativo la classificazione seminativi, colture permanenti, prati permanenti, con l'attribuzione dei corrispondenti importi unitari</p>
FMN	<p>Importo riconosciuto dal Soggetto Gestore del Fondo AgriCat a titolo di indennizzo del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCat (FMN)</p>
L. 100/23	<p>Importo riconosciuto dal Soggetto Gestore del Fondo AgriCat a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 12 della L. 100/2023</p>
SGR	<p>Indennizzo del danno derivante da polizza assicurativa o adesione a un Fondo di Mutualità Locale e trasmesso dai soggetti preposti nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR) in applicazione delle disposizioni del PGRA 2023</p>
DI	<p>Danno indennizzabile residuo:</p> $DI = VP - RA - FMN - L. 100/23 - SGR$

Tabella 2	
SIGLA	Valori (in Euro)
L. 100/23_FIN	<p>Se $DI \geq 0 \rightarrow L. 100/23_FIN = \text{è pari a } L. 100/23$</p> <p>Se $DI < 0 \rightarrow L. 100/23_FIN = \text{è pari a } VP - RA - FMN - SGR$</p>

2.1.1. Standard Value (SV)

Gli Standard Value, la cui metodologia di calcolo è definita all'allegato 5 del PGRA 2023, sono determinati per prodotto a diversi livelli geografici (comune, provincia, regione, nazionale) e approvati con decreto ministeriale.

Ai fini del controllo di sovracompensazione, per ciascun comune/prodotto viene utilizzato lo Standard Value (SV) di riferimento approvato per prodotto al livello geografico disponibile. In caso di presenza di più SV, per quanto riguarda i prodotti da vino, su indicazione del MASAF, si stabilisce di utilizzare il valore medio degli SV per prodotto, al livello territoriale disponibile.

Per i seguenti prodotti, per i quali nel 2023 non è presente uno SV approvato, si riportano di seguito i valori presi a riferimento ai fini delle verifiche di sovracompensazione forniti dal MASAF (tabella 3)

Tabella 3	
Prodotto (codice – descrizione)	Valore di riferimento (1)
D26 PIANTE OFFICINALI	19.433,00 €/ha
D29 RAVANELLO	52.387,00 €/ha
D58 COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOppo, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1.659,00 €/ha

Tabella 3	
Prodotto (codice – descrizione)	Valore di riferimento (1)
H19 SULLA	915,00 €/ha
H51 FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	108,00 €/mq
H78 FIENO GRECO	1.224,00 €/ha
L13 ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1.805,00 €/ha
L19 BAMBU'	17.221,00 €/ha
L21 BARBABIETOLA DA BIOMASSA	1.659,00 €/ha
L23 BIETOLA ROSSA	6.280,00 €/ha
L36 ERBA CIPOLLINA	56.533,00 €/ha
L53 GIRASOLE DA BIOMASSA	1.731,00 €/ha
L55 LIQUIRIZIA RADICE	262.000,00 €/ha
L96 OLIVELLO SPINOSO	197.600,00 €/ha
M62 ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	80,00 €/mq
M63 ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	48,00 €/mq
M81 VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	86.667,00 €/ha

(1) Valore da applicare per il calcolo del valore della produzione in assenza del valore unitario assicurato

2.1.2. Riserva Agricola 2023 (RA)

Il valore della Riserva Agricola 2023 è calcolato sulla base degli importi unitari stabiliti nella circolare AGEA Prot. n. 81412 del 2 novembre 2023 e sotto riportati, distinti per le seguenti tipologie di superficie:

- a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
- b) seminativi euro 380/ha;
- c) colture permanenti euro 1.500/ha.

Ciascun codice assicurativo indicato nella denuncia di sinistro è stato ricondotto alle suddette tipologie. Si precisa che i codici prodotto “L98 – PASCOLO” e “M01 – PRATO PASCOLO” ricomprendono gli usi del suolo assimilati al pascolo e prati permanenti come da Circolare AGEA n. 81412 del 02 novembre 2023, come rappresentato nella tabella 4 di seguito riportata.

Tabella 4					
Fascicolo				Prodotto assicurabile	
Prodotto	Descrizione prodotto	Uso	Descrizione Uso	Codice prodotto	Descrizione prodotto
054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
063	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
064	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
065	PASCOLO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000	GENERICO	L98	PASCOLO
382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000	GENERICO	L98	PASCOLO
391	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000	GENERICO	L98	PASCOLO
460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
800	ERBAIO	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	L98	PASCOLO
054	PASCOLO ARBORATO - TARA 50%	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO
063	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO
064	PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO

Tabella 4					
Fascicolo				Prodotto assicurabile	
Prodotto	Descrizione prodotto	Uso	Descrizione Uso	Codice prodotto	Descrizione prodotto
065	PASCOLO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO
103	PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20%	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO
218	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO
336	PRATO POLIFITA	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO
380	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%	000	GENERICO	M01	PRATO PASCOLO
382	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%	000	GENERICO	M01	PRATO PASCOLO
391	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI	000	GENERICO	M01	PRATO PASCOLO
460	PRATI ARIDI - FORMAZIONI ERBOSE CON ORCHIDEE	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO
899	PRATO PASCOLO	002	DA FORAGGIO	M01	PRATO PASCOLO

2.2. TAGLIO LINEARE

In considerazione dello stanziamento previsto dall'art. 12 comma 5 lett. b) del D.L. n. 61/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 100/2023 che ammonta a 50 milioni di euro e del valore ammesso all'indennizzo a seguito dell'applicazione delle riduzioni conseguenti alle verifiche di sovracompensazione di cui al precedente paragrafo 2.1 **si applica un taglio lineare sull'importo ammesso all'indennizzo del sinistro con il riconoscimento del 60,84% dell'importo ammesso all'indennizzo del sinistro** risultante dal rapporto percentuale tra plafond disponibile (€ 50.000.000) e valore complessivo indennizzabile (€ 82.185.000,00) al netto della sovracompensazione e considerando ulteriori posizioni che saranno potenzialmente liquidabili una volta concluse le istruttorie di istanza di riesame da parte di AgriCat.

2.3. CONTROLLI DI PAGABILITA'

L'Organismo pagatore AGEA esegue, oltre ai controlli di pagabilità, previsti dagli obblighi di legge (antimafia, sospensioni, etc.) le verifiche, prima della autorizzazione per il pagamento, finalizzate ad intercettare eventi accaduti nel periodo intercorrente tra la predisposizione dell'elenco di liquidazione trasmesso da AgriCat e l'emissione del pagamento stesso.

Qualora a seguito di tali controlli si riscontrassero problematiche afferenti all'assenza o l'errata indicazione delle già menzionate informazioni, rilevanti per il pagamento, ad es. dati mancanti/errati

del conto corrente o richiedente deceduto, il soggetto non viene ricompreso nell'elenco di pagamento fino a integrazione delle informazioni mancanti.

2.3.1.Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

L'Organismo pagatore AGEA, ai fini del pagamento dell'indennizzo, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 *“le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere”* sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica della regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

2.3.2.Pagamenti superiori a € 5.000 (ex art.48-BIS DPR 29 SETTEMBRE 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini

dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2.3.3.Documentazione Antimafia

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

2.3.4. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23)

Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto

bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

La concessione dell'aiuto è registrata nel Registro Nazionale Aiuti come codice SIAN CAR SA.110072 misura attuativa SIAN ATTU 883 di cui Art. 37 del Regolamento (UE) 2022/2472.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporta l'impossibilità del pagamento degli indennizzi da erogare da parte dell'Organismo Pagatore AGEA.

3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli indennizzi è subordinata alla presenza di un codice IBAN che sia corretto, collegato ad un conto corrente attivo e che non sia dichiarato in più di un fascicolo aziendale secondo le disposizioni previste nella pertinente normativa AGEA in materia di controlli sui codici IBAN (AGEA.2010.UMU.953 del 28 maggio 2010, AGEA.UMU.2010.815 del 28 aprile 2010, AGEA.UTU.2016.181 del 26 febbraio 2016, AGEA.UTU.2016.330 del 28 aprile 2016, AGEA Prot. N. 0015526 del 05.07.2016)

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Gli accrediti disposti hanno, per gli organismi pagatori, effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'indennizzo deve indicare obbligatoriamente, pena l'esclusione dal pagamento, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il richiedente stesso; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC/Swift, che è il codice di identificazione della banca.

Il richiedente è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato nella denuncia di sinistro su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati nella denuncia di sinistro;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;

- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario;
- la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del produttore circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

4. COMUNICAZIONI

L'Organismo pagatore AGEA comunica ad AgriCat gli esiti dei pagamenti effettuati.

Gli elenchi dei pagamenti erogati, compresi i pagamenti non andati a buon fine, sono resi disponibili ai CAA sul portale di Agea tramite elenchi suddivisi per competenza.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'aiuto è AGRI-CAT s.r.l., soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale AgriCat per la copertura dei danni catastrofali meteo climatici, ad eccezione di quanto normato all'articolo 1, comma 517 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 per cui è legittimato l'Organismo Pagatore AGEA.

6. ACCESSO AGLI ATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per tutto quanto riguarda l'ammissibilità all'indennizzo si rimanda alla Circolare AgriCat n. 4 del 15 gennaio 2025.

L'Organismo pagatore Agea è responsabile del trattamento limitatamente a quanto previsto normato all'articolo 1, comma 517 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, riguardante la verifica delle eventuali

sovracompenzazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. Pertanto, Agea potrà rispondere limitatamente a richieste riguardanti l'applicazione di sovracompenzazione e ai controlli descritti nelle presenti istruzioni operative.

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	<p>I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <p>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento</p>
	<p>dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</p> <p>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</p> <p>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</p> <p>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</p> <p>e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta</p>

	elettronica.
Modalità del trattamento	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.),</p>

	<p>ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
Natura del conferimento dei dati personali trattati	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
Titolarità del trattamento	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore

Dr. Christian Patti